

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 912}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CERVONE

Presentata l'11 ottobre 1972

Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente i dipendenti del Ministero della marina mercantile

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutto l'arco delle amministrazioni dello Stato il personale civile del Ministero della marina mercantile è l'unico a percepire mensilmente soltanto lo stipendio ed il corrispettivo del lavoro straordinario effettivamente prestato. Il personale delle altre amministrazioni, invece, percepisce mensilmente indennità varie (premi di incentivazione, proventi, diritti vari, ecc.) che aumentano considerevolmente la retribuzione globale.

D'altra parte dal 1945 — data della sua costituzione — i compiti del Ministero della marina mercantile si sono continuamente accresciuti, sia per l'incremento costante dei traffici, sia per le nuove attribuzioni in materia di sicurezza della navigazione, di inquinamento delle acque marine, di nautica da diporto, di sicurezza dei lavoratori portuali e dei marittimi, approdi turistici, utilizzazione del demanio marittimo a fini turistici e industriali, ecc. Di qui l'esigenza di sempre maggiori e straordinarie prestazioni da parte del personale centrale e periferico: prestazioni spesso rese fuori della sede di ufficio, in qualsiasi ora del giorno e della notte, ovvero nella sede dell'ufficio ma oltre il normale orario.

Per tali straordinarie prestazioni soltanto una esigua parte del personale militare dell'amministrazione periferica percepisce, in misura minima ed inadeguata con le prestazioni rese, una parte dei proventi derivanti dalla tabella *D* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, con la conseguenza che tutto il personale civile e la maggioranza del personale militare non percepisce alcuna indennità pur contribuendo, ovviamente, alle prestazioni in più richieste dai maggiori traffici o dai nuovi compiti.

È pertanto opportuno ed equitativo apportare alle norme sopra citate modifiche analoghe a quelle stabilite con altre leggi per i tributi speciali previsti per il settore finanziario dalla tabella *A* allegata al decreto-legge citato.

Difatti:

con la legge 14 luglio 1957, n. 580 (« Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 ») venne sostituito, apportandovi notevoli aumenti, il Titolo II della tabella *A* allegata al decreto-legge n. 533;

con la legge 1° ottobre 1969, n. 679 (« Semplificazione delle procedure catastali »)

venne sostituito, con aumenti, il Titolo III della tabella A allegata al decreto-legge n. 533;

con la legge 28 ottobre 1970, n. 777 (« Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie ») venne sostituito, con aumenti, il Titolo I della tabella A allegata al decreto-legge n. 533;

con l'articolo 11, n. 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria ») è stata stabilita l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali spettanti al personale del Ministero delle finanze (tabella A - Titoli I, II, III - allegata al decreto-legge n. 533) con la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei tributi stessi. Tale delega comporta:

a) aumento dei tributi previsti dalla tabella A;

b) partecipazione alla ripartizione anche del personale dell'amministrazione centrale;

c) perequazione del trattamento accessorio fra tutto il personale del Ministero delle finanze, sia che presti servizio al centro, sia che presti servizio negli uffici periferici.

Ciò premesso, per quanto concerne il personale del Ministero della marina mercantile la presente proposta di legge intende raggiungere tre obiettivi non più procrastinabili:

1) aggiornare la misura dei compensi tenendo conto della svalutazione della moneta verificatasi negli ultimi venticinque anni. Occorre sottolineare, infatti, che le aliquote previste dalla tabella D sono rimaste ferme ai valori stabiliti con il decreto ministeriale 13 ottobre 1947, in quanto il decreto-legge n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, consolidò i valori delle aliquote nella misura prevista dal predetto decreto ministeriale del 1947. La rivalutazione dei tributi della tabella D come prevista da questa proposta di legge è contenuta in limiti modesti, tanto che tali tributi incideranno sulle spese portuali degli armatori soltanto per lo 0,027 per cento;

2) ottenere una perequazione nel trattamento accessorio fra tutto il personale del Ministero della marina mercantile, sia civile che militare, sia che presti servizio presso l'amministrazione centrale che presso gli uffici periferici. Difatti attualmente mentre tutto il personale civile e la maggioranza del personale militare non percepisce alcun compenso accessorio, una esigua minoranza di personale militare percepisce i proventi, sia pure in misura modesta;

3) avvicinare, sia pure di poco, l'inesistente trattamento accessorio del personale del Ministero della marina mercantile a quello goduto dal personale di altre amministrazioni dello Stato. Al riguardo basta citare i provvedimenti approvati per il personale dei cosiddetti ministeri finanziari (Tesoro, Finanze, Bilancio, Partecipazioni statali, personale amministrativo della Corte dei conti - legge 28 ottobre 1970, n. 777); per il personale militare delle tre armi (cosiddette indennità operative - legge 27 maggio 1970, n. 365); per il personale della direzione generale dell'aviazione civile (legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e successive integrazioni); per il personale della direzione generale della motorizzazione civile (decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14); per il personale del Ministero delle poste (legge 11 febbraio 1970, n. 29); per il personale degli uffici giudiziari (legge n. 226 del 1953 e successive integrazioni); per il personale delle dogane (legge doganale del 1940); per il personale delle forze di polizia e dell'amministrazione penitenziaria (legge 23 dicembre 1970, n. 1054); per il personale amministrativo delle università, ecc.

In merito alla compatibilità della proposta di legge con i principi stabiliti dall'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni), si precisa quanto segue.

Le prestazioni rese dal personale del Ministero della marina mercantile comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e la incolumità personale: esse sono rese inoltre in condizioni di particolare disagio avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle prestazioni medesime con assunzione di particolare responsabilità verso terzi essendo connesse direttamente all'esercizio della carica e all'espletamento del servizio. È noto invero che le prestazioni relative ai servizi di sicurezza della navigazione, di sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori portuali e marittimi, alla vigilanza sulla pesca marittima, alle visite tecniche a bordo, ecc., avvengono con carattere di continuità e fuori della sede dell'ufficio e quasi sempre oltre l'orario di lavoro. Spesso tali prestazioni rivestono un notevole grado di pericolosità personale e rischi di natura sanitaria, tenuto conto che le navi provengono a volte da località infette oppure hanno a bordo casi di malattie infettive.

La gran parte dell'attività amministrativa degli uffici centrali ed in minor misura degli uffici periferici si concreta in autorizzazioni e concessioni di deroghe, equivalenze, esenzioni che investono direttamente la personale responsabilità del funzionario verso terzi, per possibili danni alle persone o alle cose. Tali atti richiedono quasi sempre ispezioni, verifiche, accertamenti e sopralluoghi, che vengono effettuati ogni qualvolta occorre.

Rimane pertanto dimostrata la piena aderenza delle prestazioni rese a privati dal personale del Ministero della marina mercantile ai requisiti stabiliti dall'articolo 15 (lettere *a*), *c*) e *d*) della legge 18 marzo 1968, n. 249.

A questo riguardo occorre sottolineare ancora due concetti:

1) i tributi speciali della tabella *D* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono stati sempre riscossi da più di 50 anni e quindi esistevano prima della legge n. 249/1968 come pure della legge n. 869 del 1954;

2) i principi stabiliti dall'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ancorché sia scaduta la delega al Governo, sono sempre validi in quanto il 2° comma dell'articolo 15 medesimo stabilisce quanto segue:

« I criteri stabiliti col precedente comma (cioè quelli indicati alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) serviranno altresì di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennità accessorie del personale statale ».

Sulla natura delle prestazioni rese ai privati dal personale del Ministero della marina mercantile, bisogna altresì rilevare che esse sono analoghe a quelle rese dal personale delle dogane e dal personale della direzione generale della motorizzazione civile. Però mentre le prestazioni del personale doganale e quelle del personale della motorizzazione civile, proprio per la loro diversa natura, sono sottoposte a disciplina speciale più favorevole (legge doganale del 1940 e legge 16 febbraio 1967, n. 14), le prestazioni del personale del Ministero della marina mercantile sono le uniche rimaste ingabbiate nella disciplina generale posta dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. Difatti le prestazioni del personale finanziario previste dalla tabella *A* (titoli I, II, III) sono ormai da tempo fuori da tale disciplina come sopra ricordato (legge 14 luglio 1957, n. 580; legge 1° ottobre 1969, n. 679; legge 28 ottobre 1970, n. 777; legge 9 ottobre 1971, n. 825 - articolo 11, n. 5 -),

mentre quelle delle tabelle *B*, *C* ed *E* hanno trovato ulteriori compensazioni in norme, successive al 1954, concernenti il trattamento accessorio del personale interessato.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nella proposta di legge, si osserva che il primo comma dell'articolo 1 applica al personale del Ministero della marina mercantile le norme della legge 14 luglio 1957, n. 580, con la quale venne stabilito che: *a*) i proventi derivanti dall'applicazione della tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, spettavano per intero al personale dell'amministrazione finanziaria; *b*) la ripartizione doveva essere effettuata con i criteri indicati in apposito decreto del ministro delle finanze. Il secondo comma della presente proposta di legge stabilisce in più un equo criterio per la determinazione delle quote individuali di riparto. Conseguenziali appaiono le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1. C'è da osservare, inoltre, che la ripartizione dei proventi della tabella *D* sul piano nazionale, fra tutto il personale civile e militare del Ministero della marina mercantile, fa sì che le prestazioni rese ai privati si presentino come risultato di tutta l'attività svolta dalla amministrazione mercantile, eliminando così l'aspetto più squalificante dell'attuale disciplina che prevede invece i tributi speciali della tabella *D* come controprestazioni ad attività di singoli dipendenti militari.

Le modifiche alla intestazione delle voci 1, 2, 3 e 5 della tabella *D* - contenute nell'articolo 2 della proposta di legge - sono rese necessarie dalla nuova regolamentazione dei servizi di sanità marittima (decreto del ministro della sanità del 24 giugno 1959, emanato in applicazione del regolamento sanitario internazionale, reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861) e dal fatto che all'atto dell'arrivo della nave in porto le formalità tecnico-amministrative da espletare sono essenzialmente quelle, complesse e varie, indicate dagli articoli 180 e seguenti del Codice della navigazione. Basterà citare la vidimazione delle carte di bordo, le comunicazioni circa il viaggio e numerosi altri compiti attinenti alla polizia e alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (esame del carico, accertamenti concernenti i passeggeri, carichi di merci pericolose, mezzi di salvataggio, impianti e dotazioni di sicurezza, controlli e documenti previsti dalle convenzioni internazionali, ecc.).

Rimane infine da sottolineare che la presente proposta di legge non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, anche se la gestione contabile-amministrativa dei proventi della tabella *D* rientra nel bilancio statale dato che, come già avviene attualmente, i proventi stessi vengono versati in un capitolo del bilancio di entrata e successivamente riassegnati in un capitolo di spesa.

Pertanto la presente proposta di legge mentre non è innovativa, in quanto vuole raggiungere il solo scopo di allineare il trattamento dei dipendenti del Ministero della marina mercantile a quelli analoghi goduti dai dipendenti di altre amministrazioni, è in perfetto ossequio del dettato dell'articolo 81 della Costituzione Repubblicana.

Per i motivi esposti ho l'onore di presentare il testo della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per corrispondere alle accresciute esigenze connesse con l'azione dell'amministrazione statale nel settore marittimo, il ministro della marina mercantile provvede con proprio decreto a rideterminare la sfera soggettiva di attribuzione dei proventi derivanti dalla tabella *D* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, aumentando nel limite massimo di otto volte la misura delle aliquote e stabilendo, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 8 del decreto-legge citato, la quota unitaria di riparto e le modalità per la ripartizione dei proventi predetti fra il personale militare e civile in servizio presso l'amministrazione della marina mercantile.

Le quote individuali di riparto debbono essere stabilite in base alle qualifiche nell'ambito di un rapporto da 1 a 2 tra la qualifica iniziale e la qualifica massima.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche per la ripartizione dei proventi derivanti dalla tabella allegata alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Le disposizioni emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 1955 sono abrogate.

ART. 2.

I titoli delle voci 1, 2, 3 e 5 della tabella *D* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono modificati come segue:

1) espletamento fuori orario di formalità per navi in arrivo:

2) espletamento a bordo di formalità per navi in arrivo;

3) visite di accertamento periodiche e occasionali alle navi;

5) spedizioni di navi fuori orario. Movimenti di marineria fuori orario per navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.

ART. 3.

Le imbarcazioni da pesca inferiori a 50 tonnellate sono esentate dal pagamento dei tributi della tabella *D* di cui all'articolo 1.

Per le navi di stazza lorda inferiore alle 250 tonnellate i tributi della tabella *D* di cui all'articolo 1 sono ridotti del 50 per cento.